Prot. 0534/42 - SG.34 - PAO.

Roma, 11 aprile 2024

Al Ministero dell'Interno Segreteria del Dipartimento della P.S. Ufficio per le Relazioni Sindacali **ROMA**

OGGETTO: Quesito. Maturazione ferie e sospensione dal servizio per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale: richiesta chiarimento.

Ci pervengono segnalazioni in merito alla decurtazione dei giorni di congedo ordinario per mancata maturazione degli stessi a seguito della sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa imposta, in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale, dall'articolo 4 ter del D.L. n. 44 del 2021.

L'ipotesi riguarda, nello specifico, il Compartimento Polizia Ferroviaria per l'Emilia Romagna, ove un collega ha subito la decurtazione, per mancata maturazione, delle ferie del 2021 e del 2022 in quanto "assente ingiustificato" per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 9 *quinquies* del D.L. n.52 del 2021, per un totale di 53 giorni e destinatario del "decreto di sospensione", secondo l'articolo 4 *ter*, comma 3, del D.L. n.44 del 2021, per un totale di 83 giorni. Da un calcolo complessivo, la Dirigente, ha considerato non maturati 6 giorni di ferie per l'anno 2021 e 10 giorni di ferie per l'anno 2022.

Premesso ciò si chiedono chiarimenti sulle conseguenze normativamente previste in caso di mancato adempimento dell'obbligo vaccinale. A tale proposito, può essere utile la recente sentenza del Tar Lombardia del 2 gennaio 2023, n.16, che ha <u>sancito l'illegittimità della decurtazione dell'anzianità di servizio e dei giorni di licenza ordinaria in caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale.</u>

Nella specie, la sentenza avalla la decisione dell'Amministrazione di non retribuire il dipendente ma cassa la decisione di non considerare maturata l'anzianità di servizio e i giorni di licenza ordinaria per il periodo sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa.

Infatti, il Tar Lombardia ha statuito quanto segue: "si è già dato atto che l'art. 4 ter del D.L. n. 44/2021 ha previsto che "... L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati". Ad avviso del Collegio la norma è chiara - tenuto conto della sua portata letterale - nel limitare le conseguenze della sospensione dell'attività lavorativa alla mancata percezione della retribuzione o di altro compenso. La norma contempla una disposizione di carattere speciale - all'interno di una disciplina emergenziale, connotata dalla natura straordinaria e dunque, appunto, speciale per antonomasia - che deroga ad ogni altra di ordine generale prevista dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva. Nell'ottica del punto di equilibrio costruito dal legislatore tra la libertà di autodeterminazione del singolo e la tutela della collettività nell'esposizione al contagio, deve ritenersi che l'interpretazione della disposizione debba essere stretta, al fine di limitare il sacrificio richiesto al privato a quanto espressamente indicato dalla norma. Deve quindi ritenersi illegittima qualunque ulteriore conseguenza diversa dalla privazione della retribuzione, quali la decurtazione, in quota parte, dell'anzianità di servizio e dei giorni di licenza ordinaria".

Si chiede, pertanto, a Codesto Ufficio una pronuncia chiarificatrice al fine di garantire la corretta applicazione al caso considerato, e a casi simili della normativa prevista.

In attesa di cortese riscontro scritto, si porgono cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

Stefano PAGRONI -